



COMUNE DI SONA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ADUNANZE CONSILIARI**

*Approvato con delibera di
C.C. n. 154 del 15.11.85*

*Modificato con delibera di
C.C. n. 3 del 17.02.2011*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO 1 - DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento detta le norme per l'ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

Qualora esso non preveda una precisa regolamentazione e non siano applicabili le norme della Legge Comunale e Provinciale e del suo Regolamento di esecuzione, a decidere provvede il Presidente seduta stante, sentito il parere del Consiglio Comunale stesso.

ART. 2

Costituzione dei gruppi

Nel Consiglio possono costituirsi i Gruppi Consiliari di cui fanno parte rispettivamente i Consiglieri eletti nelle varie liste.

I Consiglieri che non intendano far parte di uno dei Gruppi così formati o che se ne dimettano, costituiscono il Gruppo Misto.

ART. 3

Capi Gruppo

Ciascun Gruppo è rappresentato da un Capo-gruppo, che mantiene i rapporti del Gruppo con il Sindaco e la Giunta.

Il Sindaco può convocare collegialmente o singolarmente i Capi-gruppo.

ART. 4

Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Sindaco, che lo presiede, dai Capi-gruppo e dall'Assessore al Decentramento.

Esso ha i seguenti compiti:

- Assicurare a tutti i Consiglieri la conoscenza sui vari temi dell'attività comunale;
- Determinare l'andamento, la durata e l'orario delle sessioni del Consiglio Comunale;
- Curare i rapporti con le Commissioni;
- Assicurare l'informazione ai Cittadini;
- Ricercare i metodi più idonei per snellire al massimo l'attività deliberante del Consiglio sui temi della gestione e sugli altri di carattere straordinario;
- Garantire il metodo del confronto ed il controllo della traduzione operativa delle soluzioni adottate dal Consiglio.

CAPO II - DELLA CONVOCAZIONE

ART. 5

Sessioni consiliari

Il Consiglio Comunale deve riunirsi due volte all'anno, in sessione ordinaria. L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio. L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi in sessione straordinaria per determinazione del Sindaco, ferme le disposizioni dell'art. seguente, o per deliberazione della Giunta Municipale, o per domanda di un terzo dei Consiglieri. La domanda deve essere presentata per iscritto e in essa deve essere specificato l'oggetto della convocazione.

Il Consiglio, infine, può essere convocato, nei casi previsti dalla legge, dal Prefetto con apposito decreto.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

ART. 6

Determinazione della data di apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie

Spetta alla Giunta Municipale determinare, con apposita deliberazione, il giorno e l'ora per l'apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie.

ART. 7

Avvisi e convocazioni

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

L'avviso di convocazione deve contenere, oltre alla data, i seguenti elementi:

- a) Il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, e specificare se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- b) l'indicazione della specie ordinaria o straordinaria della sessione;
- c) l'indicazione dell'organo o delle persone per iniziativa dei quali il Consiglio è convocato;
- d) l'indicazione dell'urgenza quando trattasi di convocazione urgente;
- e) l'indicazione degli argomenti da trattare;
- f) la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci, in caso di sua assenza o impedimento.

L'avvenuta consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e quello per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quando la maggioranza dei presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita all'adunanza seguente.

La medesima procedura deve essere seguita per gli oggetti da trattarsi in aggiunta agli altri già iscritti all'ordine del giorno, salvo il caso che, in presenza della totalità dei Consiglieri in carica, la decisione non venga assunta all'unanimità.

Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio può essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione per il caso che, mancando il numero legale, la riunione di prima convocazione debba essere dichiarata deserta.

In questo caso l'avviso della seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta dichiarata deserta.

Quando, invece, l'avviso non contenga la detta indicazione, la data e l'ora della seconda convocazione sono fissate dalla Giunta con apposita deliberazione.

Qualora, nella seduta indicata nell'avviso di convocazione, non venga esaurito l'ordine del giorno, il Sindaco, alla fine della seduta stessa, comunica la data della prossima riunione e così provvede successivamente di seduta in seduta.

L'avviso per le convocazioni di cui al comma precedente accompagnato dall'estratto dell'ordine del giorno contenente gli oggetti non discussi deve essere notificato ai soli Consiglieri non intervenuti all'ultima riunione.

Ove il Sindaco ometta di provvedere, la riconvocazione del Consiglio ha luogo con le modalità già indicate all'articolo 6.

I Consiglieri che abitualmente risiedono fuori del Comune possono comunicare alla Segreteria Generale, per iscritto, un loro recapito nell'ambito del territorio comunale, indicando anche la persona incaricata di ricevere, per loro conto, gli avvisi di convocazione. Gli stessi Consiglieri altrimenti devono segnalare al predetto ufficio, sempre per iscritto, l'indirizzo preciso della loro residenza abituale. Gli avvisi saranno in questa ipotesi notificati a mezzo del messo del Comune di residenza del Consigliere o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le relazioni dei messi notificatori, con l'esemplare dell'elenco degli argomenti da trattare affisso all'albo pretorio, sono depositate agli atti della seduta consiliare.

ART. 8

Convocazioni

E' seduta di prima convocazione quella che si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora convenuti con l'intervento del numero legale dei Consiglieri.

Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

E' seduta di seconda convocazione, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.

ART. 9

Ordine del giorno

L'ordine del giorno è predisposto a cura del Sindaco e deve contenere gli argomenti da trattare possibilmente raggruppati per materie, distinti a seconda che debbano essere discussi in seduta pubblica o in seduta segreta.

Hanno la precedenza nell'ordine del giorno le comunicazioni del Sindaco, le proposte dell'Autorità Governativa, quelle del Sindaco e della Giunta ed infine quelle dei Consiglieri per ordine di presentazione.

Di conseguenza il Consiglio non può deliberare, né portare in votazione, alcun argomento o proposta non compresi nell'ordine del giorno, salvo il caso di cui all'art. 7, comma 6.

L'ordine del giorno deve essere redatto con chiarezza ed in modo da evitare che i Consiglieri siano indotti in errore circa la natura degli argomenti da discutere.

L'elenco degli argomenti da trattarsi dal Consiglio Comunale in ciascuna sessione deve essere, sotto la responsabilità del Segretario Generale, pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione.

Esso è portato a conoscenza del pubblico anche a mezzo di avvisi murali, nei termini di notifica ai Consiglieri.

ART. 10

Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono

essere depositati a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale del Comune il giorno successivo a quello in cui viene spedito l'avviso di convocazione, salvo i casi di urgenza. Gli atti vanno consultati nel luogo stabilito ove sono depositati e non possono essere rimossi dal fascicolo nel quale sono inseriti.

Le relazioni programmatiche, quelle sul bilancio di previsione, lo schema del bilancio stesso ed il conto consuntivo del Comune, delle Aziende Municipalizzate, nonché gli schemi di regolamento, debbono essere inviati in copia a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.

I Consiglieri hanno facoltà di chiedere in visione gli atti richiamati nelle proposte di deliberazione; gli atti stessi debbono essere esibiti dal Segretario Generale senza necessità dell'autorizzazione scritta del Sindaco.

La consultazione è sospesa un'ora prima di quella fissata per la seduta per dar modo alla Segreteria di procedere al riordino degli atti.

CAPO III - DELLE ADUNANZE

ART. 11

Avviso al pubblico

Nel giorno fissato per il Consiglio verrà esposta la bandiera italiana.

ART. 12

Luogo di riunione

Le adunanze consiliari si tengono, di regola, nella sala all'uopo destinata; solo per speciali circostanze o per giustificati motivi possono svolgersi in altra sede, ma sempre nel territorio comunale. In tal caso la Giunta Municipale determina, di volta in volta, il luogo della riunione ed il Sindaco ne dà notizia anche alla cittadinanza con apposito manifesto.

La sala delle adunanze viene aperta almeno mezz'ora prima dell'ora indicata per l'inizio della seduta.

ART. 13

Pubblicità delle adunanze

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni concernenti persone.

Le nomine del Sindaco, della Giunta Municipale, dei revisori del conto, degli amministratori di enti e dei componenti delle commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale.

ART. 14

Persone ammesse nell'aula consiliare

Le persone che intendono assistere alle sedute pubbliche devono prendere posto nello spazio all'uopo riservato, essere non armate, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere il più assoluto silenzio.

Durante la seduta, nella parte dell'aula riservata al Consiglio, oltre al Segretario, agli impiegati e ai commessi addetti, potrà, a seconda della materia in discussione, essere ammessa dal Presidente la presenza di altri Funzionari comunali o di esperti chiamati ad illustrare aspetti particolari dell'oggetto in discussione.

ART. 15

Presidenza

Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco,

salvo i casi nei quali la presidenza, ai sensi di legge, spetta ad altro membro del Consiglio stesso.

Quando il Sindaco sia assente o impedito, la presidenza spetta all'Assessore delegato o, in assenza di questo, agli altri Assessori in ordine di anzianità.

In caso di assenza o di impedimento di tutti gli Assessori, la presidenza viene assunta dal Consigliere Anziano.

Il Sindaco e gli Assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e per deliberare sul conto consuntivo o sul conto morale delle gestioni che li riguardano.

In tal caso il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

ART. 16

Segretario

Il Segretario Generale del Comune, o chi lo sostituisce a norma di Regolamento, esercita le funzioni di Segretario del Consiglio.

Tuttavia il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario unicamente, però, per deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi. In tal caso il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'esclusione del Segretario ha luogo di diritto quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 290 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148.

ART. 17

Compiti del Presidente

Il Presidente apre la seduta e fa le dichiarazioni di uso anche a nome della Giunta.

Sceglie gli scrutatori.

Accorda ai Consiglieri la facoltà di parlare seguendo l'ordine con il quale essi hanno chiesto la parola.

Dirige e modera la discussione.

Mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni.

Dichiara chiusa o sciolta l'adunanza.

Ha la facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione; ha pure la facoltà di togliere la parola agli oratori che non ottemperino alle norme del Regolamento e può, in caso di tumulto, sospendere e sciogliere l'adunanza, redigendone il processo verbale da trasmettere al Prefetto.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 18

Poteri del Presidente

Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle norme di legge e regolamentari e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Il Presidente decide se gli interventi dei Consiglieri rientrano nei limiti previsti dall'art. 39 del regolamento.

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni provvedimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque fra il pubblico sia causa di disordine fatti salvi i poteri che gli competono in caso di flagranza di reato.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni dettate per l'ordine delle adunanze o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula.

Il Presidente esercita i suoi poteri avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del Comandante del Corpo dei Vigili Urbani o di altro

Ufficiale o Sottufficiale del Corpo medesimo, presente in aula, i quali impartiscono agli agenti di servizio gli ordini necessari.

La forza pubblica può entrare nell'aula soltanto per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 19

Apertura delle adunanze

L'adunanza del Consiglio si apre, nell'ora indicata dall'avviso di convocazione, con appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale o chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.

Anche prima che sia raggiunto il numero legale, il Sindaco ha la facoltà di dare corso alle interrogazioni ed alle interpellanze, quando assista il presentatore e a questo fine sarà normalmente dedicato un periodo non superiore a 30 minuti per ogni seduta.

Trascorsi come massimo 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Sindaco dispone che si proceda comunque all'appello nominale.

Ove il Consiglio non risulti in numero legale, il Sindaco ne fa dare atto verbale, dichiara la seduta deserta e provvede alla seconda convocazione.

Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara valida l'adunanza e nomina tre scrutatori, di cui almeno uno scelto fra i Consiglieri di minoranza, se presente, tanto per le votazioni in seduta pubblica come per quelle in seduta segreta.

ART. 20

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale non può deliberare validamente in prima convocazione se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide, purchè intervengano almeno quattro Consiglieri.

I Consiglieri che nella votazione dichiarano di astenersi si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

Gli argomenti per i quali è richiesto un quorum di presenti o di votanti o di voti favorevoli, possono essere trattati in seduta di seconda convocazione solo quando ad essa intervenga il particolare numero di Consiglieri prescritto.

Non sono computabili nel numero fissato per la validità delle adunanze i Consiglieri:

- 1) che escono dalla sala prima della votazione e rimangono assenti durante la votazione stessa;
- 2) che abbiano interesse personale nelle questioni delle quali si discute;
- 3) che siano parenti od affini fino al 4° grado degli interessati all'argomento sottoposto all'esame del Consiglio.

ART. 21

Disciplina dei Consiglieri

I Consiglieri impossibilitati ad intervenire alla seduta possono darne tempestiva comunicazione al Presidente anche a mezzo di un collega; della giustificazione viene preso atto dal Segretario.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di abbandonare la sala, avvisare il Segretario perchè ne prenda nota.

Durante la seduta sono vietate manifestazioni o discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione; non sono ammesse inosservanze delle leggi e del presente Regolamento.

Se un Consigliere limita con interventi o proteste la libertà delle discussioni, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può giustificare la sua condotta al Consiglio.

Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta il Presidente può proporre al Consiglio di infliggere al trasgressore una nota di biasimo da registrare a verbale.

Udite le spiegazioni del Consigliere, il Consiglio decide immedia-

tamente, peralzata di mano e senza discussione sulla proposta del Presidente.

Qualora il Consigliere persista nel suo atteggiamento il Presidente può sospendere la seduta.

In caso di tumulto o di disordine, il Presidente sospende la seduta.

ART. 22

Comportamento nella discussione

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne il Presidente per un richiamo al regolamento.

Il Consigliere parla dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomentazioni di un singolo Consigliere.

Il Consigliere che intende parlare su una proposta iscritta all'ordine del giorno deve farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola nell'ordine delle richieste.

Il Consigliere assente senza motivo, quando è il suo turno, può essere dichiarato decaduto dal diritto alla parola sulla proposta in discussione.

L'oratore nella sua esposizione non potrà discostarsi dall'argomento in esame esprimendo in modo conciso il proprio pensiero.

Il Presidente può invitare l'oratore a rimanere in argomento e a rispettare il tempo eventualmente indicato e previamente concordato in precedenza con i Capigruppo.

Non è ammesso più di un intervento per ciascun consigliere sullo stesso argomento, se non per fatto personale o per dichiarazione di voto.

ART. 23

Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta.

Chi domanda di intervenire per fatto personale deve specificare in che cosa questo si concreti e può ottenere la parola solo dopo la proclamazione dell'esito della votazione sull'argomento in esame e per un tempo massimo di dieci minuti.

Il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata, il richiedente può appellarsi al Consiglio il quale decide con voto palese e senza discussione.

Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il consigliere o i consiglieri che risultano responsabili dell'incidente.

La replica di questi ultimi non può durare più di cinque minuti.

Nel caso che, nel corso della discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente di proporre al Consiglio la nomina di una Commissione per indagare sulla fondatezza dell'accusa.

Alla Commissione deve essere assegnato un termine per riferire al Consiglio, il quale decide sul caso.

ART. 24

Mozioni d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo di un Consigliere alla legge o al Regolamento, oppure il richiamo sul modo o sull'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o sul modo con il quale si intenda procedere alla votazione.

Qualora il Presidente non abbia accolto la mozione di ordine aprirà la discussione e su questa potrà intervenire un Consigliere per ogni gruppo: il Consiglio deciderà poi per alzata di mano.

ART. 25

Ordine di discussione degli argomenti

Gli argomenti vengono discussi nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione. L'ordine degli argomenti da porre in discussione può essere modificato quando il Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta, ne faccia formale proposta; ove nessuno si opponga la proposta si intende approvata. In caso contrario essa sarà sottoposta al voto del Consiglio.

Le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere ritirate prima della votazione, dal Sindaco, per le sue proposte e per quelle della Giunta e, dai proponenti, per le proposte proprie.

E' facoltà del Presidente iscrivere all'ordine del giorno di altra seduta della stessa sessione una proposta non accolta dal Consiglio per parità di voti.

Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni e gli altri ordini del giorno, che non riguardano gli argomenti in trattazione, vengono discussi normalmente dopo esaurito l'ordine del giorno da trattarsi in seduta pubblica.

Spetta al Presidente, sentito il parere del Consiglio, porre immediatamente in discussione i predetti argomenti dichiarati urgenti o di particolare rilevanza politica od amministrativa e fissare in ogni caso il tempo della loro discussione.

E' riservato comunque alla facoltà del Presidente il rinvio della discussione di qualsiasi oggetto all'ordine del giorno ove a suo giudizio ricorra la necessità di approfondire gli argomenti proposti.

ART. 26

Modalità di trattazione degli argomenti

L'esame di un argomento ha inizio con l'enunciazione dell'oggetto da parte del Presidente, il quale, poi, lo illustra o lo fa illustrare dal Relatore. Quindi, il Presidente apre la discussione.

L'argomento può essere anche illustrato a mezzo di una relazione

scritta, da consegnare ai Consiglieri.

L'esame delle proposte articolate in più parti, come bilanci, regolamenti, convenzioni, ecc., ha inizio con la discussione generale.

Durante la discussione ogni Consigliere può presentare sull'argomento ordini del giorno con le modalità prescritte all'art. 38.

Dopo la chiusura della discussione generale e l'approvazione in linea di massima della proposta, si passa all'esame delle singole parti.

Per le eccezioni pregiudiziali e le istanze si segue la procedura indicata dall'art. 37.

Le controproposte possono essere discusse solo dopo che la proposta principale è stata respinta.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti ed i sottoemendamenti, debbono essere presentati per iscritto e depositati sul banco del Presidente.

Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti i Consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto, di cui all'art. 27.

Qualora la delibera relativa all'oggetto della discussione debba essere votata entro un termine stabilito per legge, il Presidente può, in qualunque momento, chiedere al Consiglio la chiusura della discussione.

Se esiste dissenso sulla proposta di chiusura, il Presidente la pone in votazione.

ART. 27

Dichiarazione di voto

Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazione di voto.

Nelle dichiarazioni di voto il Consigliere deve limitarsi ad esporre i motivi del voto proprio o del gruppo consiliare che rappresenta e non può parlare per più di dieci minuti.

ART. 28

Votanti

I Consiglieri che, pur rimanendo in aula, dichiarino di non partecipare alla votazione, non si computano nel numero dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare il numero dei votanti.

ART. 29

Astensione dei Consiglieri dalle votazioni

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono, gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; debbono altresì, astenersi quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al 4° grado, o di conferire impieghi ai medesimi.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

ART. 30

Divieto di intervento durante le votazioni

Dopo l'inizio della votazione non è ammesso alcun intervento fino alla proclamazione del risultato del voto, salvo che, per mozioni d'ordine sulle disposizioni regolamentari in merito alla procedura della votazione in corso.

ART. 31

Votazioni

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza asso-

luta dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione si fa su ogni argomento e se esso è complesso, anche sopra ogni sua parte.

L'ordine delle votazioni è il seguente:

1. - le mozioni d'ordine e le questioni pregiudiziali, cioè le proposte dirette ad ottenere l'esclusione della discussione e del voto sopra l'argomento;
2. - le proposte, tendenti ad ottenere la sospensione della discussione e del voto sopra l'argomento;
3. - l'ordine del giorno inteso a sollecitare il Consiglio a passare all'esame della proposta o al suo rigetto;
4. - gli ordini del giorno, a seconda che più si allontanino dalla proposta;
5. - i sottoemendamenti;
6. - gli emendamenti in ordine di presentazione;
7. - le singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da uno o più consiglieri;
8. - il provvedimento nel suo complesso con le modifiche e le precisazioni risultanti rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

ART. 32

Procedura delle votazioni

La votazione può essere palese o segreta, in conformità delle disposizioni di legge.

La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se questa è richiesta prima della proclamazione del risultato.

La votazione segreta ha luogo per mezzo di schede. Alla votazione, a mezzo di schede, si ricorre, generalmente, per le nomine e per le elezioni.

Il controllo delle votazioni è fatto dai tre scrutatori nominati dal Sindaco.

ART. 33

Scrutinio

Ultimata la votazione il Segretario assistito dagli scrutatori provvede:

- a) per le votazioni palesi, alla comunicazione al Presidente dell'esito;
- b) per le votazioni segrete allo spoglio delle schede ed alla compilazione del riassunto dei risultati.

Le schede, dopo lo spoglio, saranno raccolte e distrutte a cura del Segretario.

ART. 34

Irregolarità nelle votazioni

Quando siano palesi delle irregolarità nelle votazioni e quando il numero complessivo dei voti resi superi il numero dei votanti il Presidente, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori, annulla la votazione e ne dispone il rinnovo.

ART. 35

Proclamazione

Ricevuta la comunicazione dell'esito della votazione il Presidente

ne fa la proclamazione indicando il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, quello dei voti contrari ed eventualmente degli astenuti; dichiarando approvato o respinto l'argomento in discussione ed annunciando, quando ne sia il caso, il nome degli eletti.

**CAPO IV - DELLE COMUNICAZIONI
DELLE RACCOMANDAZIONI, DELLE ISTANZE
DEGLI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI,
DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI**

ART. 36

Comunicazioni e Celebrazioni

Il Sindaco può, in ogni momento, fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni non è ammessa la discussione ma è consentita la presentazione di mozioni, da discutersi nell'adunanza successiva.

Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi, per commemorazione di persone o di date di particolare rilievo, o per comunicazioni di grave importanza.

Le celebrazioni, le commemorazioni e le comunicazioni dei Consiglieri devono essere contenute nel limite di cinque minuti e concordate precedentemente dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 37

Istanze ed eccezioni

Le richieste di esclusione, sospensione o rinvio di un argomento all'ordine del giorno devono essere proposte prima che abbia inizio la discussione. Saranno però ammesse anche nel corso della discussione le richieste di sospensione o rinvio ove se ne appalesi l'opportunità e la maggioranza del Consiglio si dichiari favorevole.

Le predette richieste sono sempre sottoposte al voto del Consiglio ed oltre al proponente hanno facoltà di esprimere il loro parere un Con-

sigliere a favore ed uno contro, ciascuno per un periodo massimo di cinque minuti.

ART. 38

Ordini del giorno o proposte ed emendamenti

I Consiglieri, singolarmente o collegialmente, hanno la facoltà di presentare ordini del giorno inerenti l'argomento prima che sia dichiarata chiusa la discussione.

Gli stessi Consiglieri possono proporre emendamenti alla proposta in esame solo durante la discussione. Tanto gli ordini del giorno quanto le proposte di emendamento possono essere presentati per iscritto.

Più proposte identiche o simili, presentate da uno o più Consiglieri possono dal Presidente essere riunite in una sola.

Non sono ammessi ordini del giorno od emendamenti contrastanti con deliberazioni adottate dal Consiglio nella stessa tornata.

ART. 39

Esercizio del controllo

Ciascun Consigliere, oltre a prendere parte alla discussione sugli oggetti sottoposti all'esame del Consiglio, può usare le seguenti forme di intervento su argomenti che interessano la comunità:

- la raccomandazione;
- l'interrogazione;
- l'interpellanza;
- la mozione.

ART. 40

Raccomandazioni

La raccomandazione consiste in un invito alla Giunta ad esamina-

re l'opportunità di adottare provvedimenti determinati.

La raccomandazione può essere fatta per iscritto o verbalmente; quella presentata per iscritto viene portata a conoscenza del Consiglio.

ART. 41

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati argomenti e, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'Amministrazione, relativi ad argomenti di interesse determinato.

L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto. In tal caso essa è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, successiva alla presentazione per la risposta del Sindaco e della Giunta.

L'interrogante ha diritto di prendere brevemente la parola per dichiarare di essere soddisfatto o meno.

Nel presentare una interrogazione, il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta che deve essergli data entro 10 giorni.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nel periodo di aggiornamento delle sedute.

ART. 42

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere determinati atti od atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema e, in genere, i motivi e gli intendimenti della condotta

dell'Amministrazione.

Essa è quindi una valutazione dell'indirizzo amministrativo della Giunta. Essa viene proposta per iscritto e posta in discussione nella prima seduta successiva alla presentazione, osservato l'ordine di cui all'art. 19.

Il presentatore può svolgere la propria interpellanza prima della risposta del Presidente o chi per esso e, dopo la risposta, può dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni.

Il Presidente, o chi per esso, ha diritto a replicare ma l'interpellanza non può dare luogo a discussioni ulteriori nè alcuna deliberazione può essere presa, a meno che essa non sia trasformata in mozione: in tal caso viene iscritta all'ordine del giorno.

Quando la sessione è chiusa, alle interpellanze è data risposta scritta, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, da parte del Sindaco.

ART. 43

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione ovvero in una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sulla azione del Sindaco o della Giunta o un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

Una mozione può essere proposta, anche senza essere stata preceduta da una interpellanza, purchè sia firmata da un Capo gruppo o da tre Consiglieri.

Essa deve essere presentata per iscritto e viene iscritta all'ordine del giorno.

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.

Sulla mozione il Consiglio si pronuncia mediante il voto, dopo la discussione libera a tutti i Consiglieri.

Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti la cui discussione ha luogo dopo la chiusura della discussione generale sulla mozione stessa.

I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine che nella mozione assume il comma cui si riferiscono.

Il Consigliere che intervenga nella discussione della mozione, può concludere presentando un ordine del giorno sullo stesso argomento della mozione.

In ogni caso la votazione della mozione ha la precedenza su quella di detto ordine del giorno; su questo sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto.

ART. 44

Ordine di discussione

Gli articoli 41 e 42 stabiliscono le modalità con cui vengono presentate le interrogazioni e le interpellanze. Queste vengono discusse secondo l'ordine della loro presentazione.

Tra più interrogazioni, interpellanze e mozioni di tenore uguale od equivalente si prende in considerazione solo quella presentata per prima.

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento ma di diverso tenore possono essere trattate contemporaneamente.

Più mozioni relative a fatti od argomenti analoghi, o strettamente connessi, possono, per decisione del Presidente, formare oggetto di una discussione unica.

Allo svolgimento delle interrogazioni o delle interpellanze non può essere dedicata di norma più di mezz'ora per ogni seduta consiliare.

CAPO V - ORGANI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 45

Commissioni

Su proposta della Giunta o per iniziativa dei Consiglieri, presa in conformità della legge e del presente Regolamento, il Consiglio Comunale può affidare ad apposite Commissioni consultive, temporanee o permanenti, allargate alla popolazione, argomenti sottoposti o da sottoporre a deliberazione del Consiglio stesso.

Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- 1) Lavori Pubblici - Urbanistica - Ecologia - Attività Produttive - Problemi del Lavoro.

2) Sanità - Assistenza - Sport.

3) Finanze - Personale - Affari Generali.

E' istituita, inoltre, una Commissione per l'assegnazione delle aree per l'Edilizia Popolare e gli insediamenti produttivi con composizione paritetica fra maggioranza e minoranza.

I problemi relativi all'Istruzione e Gioventù sono affidati al Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale.

Le Commissioni sono composte da un massimo di n. 12 membri; nel loro complesso la rappresentanza dei gruppi consiliari è proporzionale al numero di consiglieri eletti nelle ultime elezioni amministrative. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Delle Commissioni fanno parte Consiglieri in carica.

Devono inoltre essere invitati a partecipare alle Commissioni, gli Assessori competenti per materia.

I membri saranno dichiarati decaduti e quindi surrogati dal Consiglio Comunale qualora non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, senza giustificato motivo.

Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere delegato dal Sindaco, oppure eletto dai Commissari nel caso che il Sindaco vi acconsenta, che provvede alle convocazioni e coordina il lavoro; si prevede pure la nomina di un Vice Presidente; la convocazione può essere chiesta da 1/3 dei Commissari.

Ciascun Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni.

Dette Commissioni cesseranno per espletamento del mandato loro affidato o, in ogni caso, allo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 46

Funzionamento delle Commissioni

Le adunanze delle Commissioni non sono valide se ad esse non interviene la maggioranza dei Commissari che le compongono. Le funzioni di Segretario sono affidate ad un componente della Commissione, nominato dalla stessa o da un dipendente Comunale che provvede alla redazione di un verbale della seduta, firmato dai presenti sull'apposito registro dei verbali, ed eventualmente di una relazione.

Alle riunioni delle Commissioni possono essere chiamate anche persone estranee, esperte negli argomenti da trattare, e i Capi-gruppo Consiglieri sentito il parere della Commissione.

Per il funzionamento delle Commissioni, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente Regolamento.

Le relazioni o pareri emessi dalle medesime devono essere motivati ed avere riportato il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il diritto dei dissenzienti di presentare una relazione di minoranza. Tali relazioni e pareri vengono trasmessi alla Giunta Municipale per il Consiglio, normalmente entro 15 giorni, salvo indicazione diversa.

Le relazioni delle Commissioni sostituiscono la discussione generale da parte del Consiglio Comunale, quando nessun gruppo consiliare, chieda la discussione in aula prima che i relatori diano lettura delle loro relazioni.

Le relazioni presentate dalle Commissioni sono di natura consultiva e non possono vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

I Consiglieri autori di proposte da sottoporsi all'esame delle Commissioni possono essere sentiti da queste se già non siano stati chiamati a farne parte.

ART. 47

Abrogazione

Il precedente Regolamento sulle Commissioni è abrogato.

ART. 48

Incarichi speciali

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può incaricare un Consigliere di riferire sopra argomenti che esigano indagini od esami speciali, determinando, caso per caso, sulla durata dell'incarico.

CAPO VI - DEI VERBALI

ART. 49

Contenuto dei verbali

Il verbale delle adunanze deve contenere il nome dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti con l'indicazione del nome di quelli che si sono astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constatare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Tali processi verbali devono inoltre indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva costituente la proposta, il numero dei voti resi pro e contro la proposta stessa e la proclamazione fatta dal Presidente.

Dal verbale dovranno infine risultare:

- 1) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- 2) il nome e cognome del Presidente, del Segretario e degli scrutatori;
- 3) se si tratta di sessione ordinaria o di sessione straordinaria;
- 4) se l'adunanza è di prima o di seconda convocazione;

- 5) l'oggetto della proposta sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare;
- 6) l'ora di chiusura della seduta.

I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Consigliere Anziano fra i presenti e dal Segretario Generale.

ART. 50

Richiesta inserimento a verbale

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo nonchè di chiedere le opportune rettificazioni. Ha, inoltre, facoltà di domandare che nel verbale siano inserite delle dichiarazioni presentandone per iscritto il testo.

ART. 51

Dell'approvazione del processo verbale

Il verbale di ogni seduta consiliare verrà depositato presso la Segreteria Generale possibilmente non oltre il 15° giorno successivo alla seduta stessa e comunque almeno dieci giorni prima di essere messo in approvazione.

All'inizio della seduta consiliare successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Presidente, ove non siano state avanzate osservazioni, darà per letto ed approvato il verbale in parola.

Le eventuali osservazioni si intenderanno approvati se non vi siano rilievi da parte di altri Consiglieri o, altrimenti, sottoposte a votazione del Consiglio.

Le rettifiche saranno incluse nei verbali, a cura del Segretario Generale, mediante postille nella forma degli atti notarili e comunicate al Comitato Regionale di Controllo per il completamento della pratica.

ART. 52

Pubblicità dei verbali

Dei verbali può essere rilasciata copia ai Consiglieri che lo richiedano, dopo l'avvenuta approvazione.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 154 in data 15-11-1985.

IL SEGRETARIO GENERALE
PALMA Dr. ANTONINO

Visto: **IL SINDACO**
ANGELO BOSCAINI

li, 16 novembre 1985.

Publicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 25-11-1985.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PALMA Dr. ANTONINO

Visto: **IL SINDACO**
F.to ANGELO BOSCAINI

li, 25 novembre 1985.

Divenuto esecutivo ai termini dell'art. 59 della Legge 10-02-53, n. 62.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PALMA Dr. ANTONINO

li, 16 dicembre 1985.

Publicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 19-12-1985 al 2-1-1986.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PALMA Dr. ANTONINO

Visto: **IL SINDACO**
F.to ANGELO BOSCAINI

li, 3 gennaio 1986.
